



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

IL PIÙ BEL FIOR NE COGLIE

CODICE ETICO DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2016)

PARTE I Preambolo

1. Il presente codice di comportamento, di seguito "Codice Etico", viene redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 D.lgs. 165/2001, tenendo conto delle direttive emanate dalla CIVIT (oggi ANAC) con deliberazione n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs.165/2001) e in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Accademia della Crusca.).

2. L'Accademia della Crusca, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa svolta dalle istituzioni culturali, intende attuare i valori che favoriscano l'eccellenza e il buon nome dell'Accademia ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Nel promuovere l'educazione ai valori fondamentali custoditi nella Costituzione italiana, nelle Dichiarazioni dei diritti fondamentali della persona e nell'intento di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana in ogni suo aspetto, l'Accademia della Crusca richiede agli accademici, ai ricercatori, al personale, ai collaboratori tutti, nell'adempimento dei propri doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, di rispettare, proteggere e promuovere con decisione e coraggio valori-cardine quali:

- 1) la dignità umana,
- 2) il rifiuto di ogni discriminazione ingiusta,
- 3) la valorizzazione del merito,
- 4) il rispetto della libertà e dei diritti fondamentali,
- 5) l'onestà, l'integrità e la professionalità,
- 6) l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

3. I valori riconosciuti nel presente Preambolo costituiscono il riferimento essenziale per la valutazione delle condotte dei membri appartenenti all'Accademica, sia nella interpretazione/composizione delle questioni etiche disciplinate nelle parti successive del presente Codice Etico, sia nella interpretazione/composizione di altre questioni etiche rilevanti per le attività accademiche.

4. Il Codice Etico non intende sostituirsi alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative dalle quali conseguono diritti e doveri.

Art.1

Disposizioni generali

1. Il presente *Codice Etico* ha l'obiettivo di indicare i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di coloro, che a qualsiasi titolo, fanno parte e prestano la propria opera, anche solo occasionalmente, presso l'Accademia della Crusca.

2. L'osservanza del Codice Etico consente di orientare i comportamenti rafforzando la cultura della responsabilità e sensibilizzazione in ragione dei particolari fini istituzionali dell'Accademia garantendo, quanto più possibile, condotte improntate alla lealtà, dignità, correttezza sotto il profilo morale e professionale.

3. Il presente Codice Etico, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto adempimento delle prestazioni, si pone come strumento di ausilio per tutta la funzione preventiva anticorruzione e di comportamenti che possano generare un qualsiasi tipo di responsabilità.

Art. 2

Destinatari

1. Le disposizioni del presente Codice Etico sono applicabili, per quanto compatibili, a tutti i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato con l'Accademia della Crusca, compreso il personale in comando, nonché i collaboratori non dipendenti (autonomi, professionisti, occasionali, borsisti, tirocinanti, contratti di somministrazione lavoro).

ART. 3 - Principi

1. Il Codice Etico si ispira a principi di responsabilità, indipendenza, imparzialità, dignità, rispetto altrui, trasparenza, valorizzazione del merito, integrità.

2. In considerazione delle particolari finalità istituzionali dell'Accademia della Crusca, ogni soggetto deve svolgere la propria attività nel rispetto della dignità e libertà della persona umana, attenendosi alle seguenti regole fondamentali:

- tenere un atteggiamento decoroso e svolgere la propria opera con impegno e costanza secondo mansioni ed incarichi assegnati;
- improntare il proprio comportamento secondo fiducia e collaborazione con colleghi, utenti ed altre pubbliche amministrazioni;
- impegno nell'attuare principi di equità e di attenzione rivolta alle aspettative dei cittadini/utenti;
- fornire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy - tutte le informazioni necessarie agli utenti in modo chiaro semplice e comprensibili, motivando le risposte e cooperando con riservatezza;
- dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nell'espletamento delle attività tutti sono tenuti ad applicare le procedure previste con lealtà e ad orientare il proprio operato ai principi di trasparenza, professionalità, onestà, economicità, efficienza, efficacia, contribuendo al perseguimento dei fini aziendali e dell'interesse pubblico generale. Le prestazioni sono rese nel rispetto del principio di sostenibilità economica e secondo criteri di appropriatezza.

4. Nei rapporti con i destinatari dell'attività, tutto il personale assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino effetti negativi sui destinatari stessi o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, condizioni sociali, convinzioni politiche, caratteristiche genetiche o su altri diversi fattori.

5. Il dipendente / collaboratore non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Accademia della Crusca. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Lo svolgimento di attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

PARTE II

Regole di condotta

Art. 1

Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1. Tutti i componenti e i lavoratori dell'Accademia hanno diritto a essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere ingiustamente discriminati, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, la cittadinanza, le condizioni di salute, la gravidanza, l'età e il ruolo occupato.
2. Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure dirette a evitare o compensare svantaggi correlati ad uno dei motivi di cui sopra, allo scopo di assicurare completa parità a tutti i soggetti nei diversi aspetti della vita accademica.
3. L'Accademia della Crusca rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio posto in essere nei confronti di un membro o dipendente dell'Accademia da parte di colleghi o soggetti che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o comunque tali da compromettere lo stato di salute, la professionalità o la dignità della persona. L'Accademia adotta, in via preventiva, ogni iniziativa o strategia atta a disincentivare comportamenti di tal fatta.

Art. 2

Abusi, molestie o fastidi sessuali

1. L'Accademia della Crusca non tollera alcun tipo di abuso, molestia o fastidio di natura sessuale in quanto lesivi della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce aggravante dell'abuso perpetrato.

Art. 3

Condotta

1. L'Accademia della Crusca si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi quali presupposti imprescindibili per la qualità della ricerca e dello studio finalizzati al perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio di tale libertà i componenti, collaboratori e dipendenti dell'Accademia sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, evitando assenze e allontanamenti indebiti o non giustificati.
3. I membri, i dipendenti e i collaboratori dell'Accademia sono tenuti inoltre a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche prese ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 4

Proprietà intellettuale e plagio

1. Chi lavora e studia in Accademia è tenuto al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Accademia è tenuto a non servirsene per di lucro personale e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti fino al momento della divulgazione ufficiale.
3. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Art. 5

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi ogni qualvolta l'interesse privato di un membro, di un dipendente o di un collaboratore dell'Accademia contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, sia esso o meno di natura economica, dell'Accademia.
2. Il componente dell'Accademia che si trovi, in una determinata circostanza, in conflitto di interessi, ha l'obbligo di darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata ed è comunque tenuto ad astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni che coinvolgano i propri interessi.

Art. 6

Nepotismo e favoritismo

1. L'Accademia della Crusca rifiuta ogni forma di nepotismo e favoritismo in quanto contrastanti con la dignità umana, l'onestà, l'integrità, la professionalità, l'equità e il principio della valorizzazione del merito.
2. Ricorre nepotismo quando un accademico o un dipendente, direttamente o indirettamente, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici per favorire figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

Art. 7

Abuso di posizione

A nessun membro o dipendente dell'Accademia è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di trarre vantaggi personali o di forzare altri membri dell'Accademia al fine di eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competano. L'abuso di posizione ricorre anche quando i comportamenti tenuti, se pur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8

Doni e benefici

Il dipendente o collaboratore non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità. Sono tollerati eventuali regali di carattere simbolico o affettivo, purché di modico valore (per modico valore si intende un valore stimato non superiore ad euro 100, e senza carattere di continuità e/o ripetitività).

Art. 9

Uso delle risorse dell'Accademia

I membri dell'Accademia devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Accademia. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Accademia per fini di natura personale o per scopi diversi da quelli perseguiti dall'istituzione, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 10

Uso del nome e della reputazione dell'Accademia

Tutti i membri dell'Accademia sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione accademica di appartenenza.

A nessun membro è consentito:

- a) utilizzare in modo improprio il nome e il logo dell'Accademia;
- b) utilizzare la reputazione dell'Accademia in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti vista personali in nome dell'Accademia.

Art. 11

Riservatezza

Tutti i componenti, dipendenti e collaboratori dell'Accademia sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Accademia detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni riferibili alla partecipazione a organi accademici;
- c) consultare i soli atti, dati, fascicoli e archivi al cui accesso siano autorizzati facendone un uso conforme alle norme in materia di tutela della riservatezza.

PARTE III Disposizioni attuative

Art. 1

Prevenzione della corruzione

1. Tutti sono tenuti al rispetto delle misure necessarie previste per la prevenzione degli illeciti all'interno dell'Accademia della Crusca e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Ogni dipendente/collaboratore fornisce il proprio contributo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richieste e segnalando di propria iniziativa in via riservata, per il tramite del proprio responsabile, per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, supposte situazioni di illecito nell'Accademia di cui sia venuto a conoscenza, e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo, corredando, possibilmente, la segnalazione di ogni dato utile ai fini della prova del fatto illecito o contrario alle norme del presente Codice Etico e del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Accademia garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente/collaboratore che segnala un illecito all'Amministrazione.

5. Coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero per i quali sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a renderne comunicazione al responsabile di riferimento e al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Ai suddetti è precluso:

- 1) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione concorsuale di qualunque genere;
- 2) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;

3) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché per le altre procedure di cui al punto 2).

Art. 2

Comportamento in servizio

1. Il dipendente/collaboratore assume, all'interno dell'ufficio e nei confronti dei colleghi, un comportamento che favorisca un clima di rispetto reciproco, conformando la propria attività ai principi di correttezza e piena collaborazione. Qualora venga assegnato ad altro incarico, assicura lo scambio di informazioni e rende disponibili le proprie competenze.
2. Il dipendente/collaboratore è tenuto al rispetto dei termini del procedimento amministrativo e, salvo giustificato motivo, non ritarda gli adempimenti, né fa ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.
3. Il dipendente/collaboratore attesta la propria presenza in servizio attraverso il corretto utilizzo delle procedure e modalità di rilevazione delle presenze/assenze. Usufruisce dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. Custodisce con cura il materiale, le attrezzature e la strumentazione di cui dispone per ragioni di ufficio e non le utilizza a fini privati, e altrettanto vale per i servizi informatici e telefonici.
4. Tutti sono tenuti a un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse a disposizione, anche nel rispetto dell'ambiente e del contenimento dei costi, curando lo spegnimento degli impianti in funzione al termine dell'orario di lavoro.

Art. 3

Divieto di fumo

Tutto il personale dipendente, nonché coloro, i quali a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo nelle forme e modalità previste dalla legge.

Art. 4

Osservanza e violazione del Codice etico

1. In conformità a quanto disposto nel Preambolo e nelle Regole di condotta è altresì dovere degli Accademici, del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori:
 - a) prendere visione del presente Codice Etico;
 - b) familiarizzare con i livelli di condotta custoditi nel presente Codice Etico e nelle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente Codice Etico e le prassi interpretative.
2. Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa l'accertata violazione del presente Codice Etico può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi.